



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA**

**CASERTA**

**DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE  
N° 37 DEL REPERTORIO**

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ELIMINAZIONE DELL'UTILIZZO DEL  
MODELLO DI "PROCURA SPECIALE" E ALLE MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DELLE  
ISTANZE INVIATE AL REGISTRO DELLE IMPRESE/REA.**

L'anno duemilaventidue il giorno sei del mese di maggio, presso la sede camerale

**IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE  
Dott. Angelo Cionti**

**Visti:**

- L'art. 2188 del c.c. e la legge n. 580 del 29.12.1993, in particolare l'art. 8, concernente l'istituzione del Registro delle Imprese di cui al citato articolo 2188 c.c.;
- Il D.P.R. n. 581 del 7.12.1995, in particolare l'art. 11 che reca disposizioni in merito al procedimento di iscrizione nel Registro delle Imprese;
- L'art. 31, commi 2 e 2 bis della Legge n. 340 del 2000 che prevede l'obbligo di sottoscrivere le istanze telematiche da presentare al Registro delle Imprese e al REA (Repertorio Economico Amministrativo) mediante l'utilizzo di un dispositivo di firma digitale;
- L'art. 9 della Legge n. 40 del 2007 che ha introdotto la Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa, la quale prevede la presentazione di domande, denunce, comunicazioni o Scia destinate non solo all'Ufficio Registro delle Imprese, ma anche ad altre pubbliche amministrazioni (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Suap), attraverso l'utilizzo dello strumento telematico, fermo restando che i flussi telematici destinati agli altri Enti sono soggetti a regole proprie;
- il D.P.R. 445 del 2000 ed il D. Lgs. 82/05, in materia di documentazione amministrativa e validità dei documenti amministrativi elettronici sottoscritti mediante l'utilizzo di dispositivi di firme elettroniche avanzate, basate su un certificato di firma qualificato, anche nel caso di istanze rivolte ad una pubblica amministrazione;
- La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 maggio 2016 n. 3689/C, recante le "Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e/o il deposito nel Registro delle Imprese e per la denuncia nel Repertorio Economico Amministrativo, realizzata secondo specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e ss.mm.";
- L'art. 5 del D. Lgs. n. 183/2021 ai sensi del quale *"La sottoscrizione delle istanze di iscrizione o deposito di atti o dati nel registro delle imprese predisposte mediante la modulistica elettronica approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 11, comma 1, e 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è apposta dal soggetto obbligato o legittimato mediante firma elettronica qualificata conforme al regolamento UE 2014/910, o mediante firma digitale ai sensi dell'articolo 1,*



*comma 1, lettera s), del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'identificazione dei richiedenti nelle procedure di cui al primo periodo, ove necessaria, si esegue mediante gli strumenti di identificazione elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 910/2014, aventi un livello di garanzia pari a quello previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) o lettera c), del medesimo regolamento”;*

- RITENUTO, pertanto, opportuno, alla luce delle suesposte premesse, regolamentare le modalità di sottoscrizione delle istanze telematiche al Registro delle Imprese ed al Rea, sia per rispondere ad esigenze di semplificazione e di sempre maggiore diffusione degli strumenti di sottoscrizione digitale, sia per garantire in modo inequivocabile la provenienza e la paternità del documento informatico rispetto al soggetto che lo sottoscrive;
- RITENUTO, altresì, che il c.d. modello di “Procura speciale” sottoscritto con firma autografa dal soggetto obbligato/legittimato, accompagnato dalla copia del documento di identità personale del sottoscrittore, non sia più adeguato e non sia più in linea con le esigenze di trasformazione digitale in atto nella Pubblica Amministrazione e, soprattutto, non abbia le caratteristiche che lo rendono idoneo a garantire in modo inequivocabile la provenienza e la paternità del documento informatico rispetto al soggetto che lo sottoscrive;
- CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte chiarito che la pratica COMUNICA costituisce un insieme di files che contengono adempimenti pubblicitari rivolti a Pubbliche Amministrazioni diverse, da sottoscrivere digitalmente a cura del soggetto obbligato o legittimato all’adempimento in base alla disciplina di settore e, nel caso della modulistica del Registro delle imprese, rinvenibile nelle norme del codice civile in materia, nonché in norme speciali;
- RITENUTO che accettare esclusivamente la firma digitale del titolare o del professionista incaricato (nei casi previsti dalla legge) risponda all’esigenza di assicurare certezza assoluta sull’identità del soggetto tenuto all’adempimento, anche in considerazione della diffusione sempre più massiccia dei dispositivi di firma digitale e della sensibilità culturale digitale sempre più diffusa nelle imprese;
- CONSIDERATO, quindi, necessario che i soggetti obbligati/legittimati alla presentazione di un’istanza telematica debbano munirsi di apposito “certificato di sottoscrizione digitale qualificato”, al fine della corretta presentazione di domande e denunce al Registro delle Imprese ed al Rea;
- ATTESO che il dispositivo di firma digitale costituisce, ad oggi, l’unico strumento in grado di associare in modo univoco il documento informatico a colui che lo sottoscrive;
- RITENUTO opportuno concedere un lasso temporale alle imprese e, più in generale, agli operatori, per adeguarsi alle misure disposte nel presente provvedimento, al fine di evitare disguidi e ridurre possibili disagi;
- Vista l’istruttoria dell’ufficio e constatata la dichiarazione del responsabile del procedimento in ordine alla legittimità procedimentale;

#### **DETERMINA**

1. che, con decorrenza 1° giugno 2022, tutte le domande e le denunce, comunque denominate, presentate al Registro delle Imprese o al REA dovranno essere trasmesse dai soggetti



obbligati/legittimati esclusivamente previa sottoscrizione della prescritta modulistica ministeriale mediante l'utilizzo del proprio dispositivo di firma digitale;

2. che sia opportuno che le domande e/o le denunce trasmesse al Registro Imprese e/o al REA da parte di soggetti terzi (associazioni di categoria, agenzie per il disbrigo delle pratiche, professionisti in genere) rechino la doppia sottoscrizione digitale, ossia quella dell'intermediario nel modello di Comunicazione Unica, in aggiunta a quella del soggetto obbligato/legittimato, che è l'unico titolato a qualificarsi come soggetto "dichiarante";
3. che l'intermediario che effettua l'invio telematico avrà cura di indicare negli appositi campi del modello di Comunicazione Unica il proprio indirizzo Pec e/o l'indirizzo email per ricevere eventuali comunicazioni, messaggi e ricevute da parte dell'Ufficio del Registro delle Imprese, in modo da potere agevolmente e correttamente interloquire con l'Ufficio per chiarimenti e/o regolarizzazioni relativi all'istanza trasmessa;
4. che resta fermo quanto disposto dall'art. 31 comma 2 ter della Legge 340 del 2000, secondo cui i pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti soggetti a deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese (Notai) sono legittimati a richiederne direttamente l'iscrizione mediante il proprio dispositivo di firma digitale, anche qualora si tratti di rinnovi/nomine/conferme di cariche sociali (amministratori, sindaci e quant'altro) ove presenti in sede di rogito; in caso di rinnovi/nomine/conferme di cariche avvenute in atti notarili, ma relativamente a soggetti interessati assenti in sede di stipula, il Notaio dichiarerà nel modulo "note" di aver ricevuto da loro l'incarico per l'iscrizione della nomina e/o l'accettazione della carica;
5. che resta ferma la legittimazione del Notaio in relazione ad ogni altra formalità che non risulti immediatamente collegata/dipendente ad un atto notarile dallo stesso ricevuto, in quanto la sottoscrizione della domanda con l'utilizzo della firma digitale di ruolo presuppone il conferimento anteriore di un incarico da parte dell'imprenditore (cfr. massima approvata nella seduta del 24 settembre 2020 dalla Commissione congiunta del Consiglio Nazionale del Notariato e Unioncamere nazionale);
6. che è confermata la possibilità, ai sensi del comma 2 quinquies dell'art. 31 della Legge 340 del 2000, per i professionisti abilitati iscritti nella sezione "A" dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (come precisato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 09.10.2019), di presentare, con propria sottoscrizione digitale, le domande relative a tutti gli altri atti societari per i quali sia richiesta l'iscrizione nel Registro delle Imprese e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento del Notaio, fermo restando che l'ufficio si riserva di richiedere, a campione, prova del conferimento dell'incarico ricevuto;
7. che, nell'ipotesi specifica di nomine/conferme di organi di controllo di società di capitali e cooperative, la c.d. "distinta" dovrà essere firmata digitalmente anche da ciascun membro nominato, quale accettazione della carica, oltre che dal professionista incaricato dai soggetti obbligati (legali rappresentanti, amministratori, etc.) e che, in alternativa, sia possibile, depositare anche autonome dichiarazioni di accettazione della carica, allegando il file pdf/a firmato digitalmente dallo stesso soggetto nominato;
8. che, ai sensi dell'art. 31 comma 2 quater della predetta Legge 340 del 2000 e dell'art. 36 comma 1 bis del D.L. 112 del 2008, continuano ad essere accettate le pratiche relative rispettivamente al deposito dei bilanci di esercizio (in tal caso, il professionista attesta che i documenti trasmessi ed i relativi files, da lui stesso firmati digitalmente, sono conformi agli originali depositati presso la società) e quelle relative al trasferimento delle quote di srl che il



professionista abilitato ha il potere di firmare digitalmente ex lege, unitamente a tutti i contraenti. In tal caso, il “dichiarante” nella distinta è il professionista iscritto nella sezione “A” dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;

9. che le richieste di iscrizione al Registro delle Imprese delle imprese individuali e le richieste di iscrizione e le denunce di inizio, modifica, cessazione dell’attività di imprese individuali, di società e di soggetti *only REA* da iscrivere nel REA dovranno essere sottoscritte digitalmente esclusivamente dal soggetto obbligato (titolare dell’impresa individuale, componente dell’organo amministrativo, amministratore unico, socio accomandatario, legale rappresentante dell’impresa o del soggetto *only REA*) con ulteriore sottoscrizione digitale da parte dell’intermediario abilitato alla spedizione della pratica delegato (cioè come soggetto “non dichiarante”, sia esso quale professionista in genere, associazione di categoria o agenzia, sia esso quale professionista iscritto nella sezione “A” dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, poiché è precluso anche al professionista iscritto nella sez. A del succitato Albo, in forza dell’ultimo periodo del comma 2 quinquies dell’art. 31 della legge 340/2000, di essere incaricato alle presentazioni delle denunce REA in qualità di “dichiarante” nella modulistica ministeriale);
10. che qualsiasi istanza che provenga al Registro delle Imprese e/o al REA, accompagnata dal modello c.d. di “procura speciale” (incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della Comunicazione Unica) con allegata copia di un documento di riconoscimento dei soggetti obbligati/legittimati, dal 1° giugno 2022 sarà respinta con provvedimento di rifiuto adottato dal Conservatore del Registro delle Imprese, salvo che non risulti la possibilità di regolarizzare l’istanza nei termini concessi dall’Ufficio;
11. di prevedere le seguenti eccezioni, in deroga all’obbligo di sottoscrizione digitale delle domande da parte di coloro che per legge sono obbligati alla presentazione:
  - scioglimento di diritto delle società di persone con contestuale richiesta di cancellazione;
  - cancellazione di società di capitali o delle società di persone;
  - deposito del bilancio finale di liquidazione e dichiarazione di approvazione espressa dello stesso con contestuale cancellazione;
  - trasferimento quote di srl per causa di morte;
  - cancellazione di impresa individuale e soggetto REA;
  - adempimenti destinati esclusivamente ad altri Enti,che si giustificano in quanto si tratta di adempimenti conclusivi dell’impresa o di adempimenti che non riguardano il Registro delle Imprese e/o il REA;
12. di prevedere, altresì, che, in tali fattispecie, l’Ufficio accetti il modello cartaceo di “procura speciale” conferita al soggetto incaricato, con allegata copia del documento di identità;
13. di dare adeguata diffusione del nuovo orientamento presso tutti gli operatori del Registro delle Imprese di Caserta, affinché ne sia data puntuale applicazione e di darne notizia a tutti i dipendenti camerali per opportuna conoscenza;
14. di rendere nota la presente determinazione mediante pubblicazione sul sito internet camerale, sui social e attraverso avvisi da divulgare all’utenza, presso tutti gli sportelli camerali;
15. di trasmettere, altresì, la presente determinazione per opportuna conoscenza e perché ne sia data diffusione presso i propri iscritti al Consiglio Notarile di Caserta, all’Ordine professionale



Camera di Commercio  
Caserta

dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta e Napoli Nord e all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Caserta.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Dr.ssa Patrizia Marciano

*firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005*

**IL CONSERVATORE**

Dott. Angelo Cionti

*firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005*

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)